

06 Marzo 2025

VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI

A CURA DI
ING. FRANCESCA CHIRICO

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



Verifica della progettazione

Co 1 - Art. 42 D. Lgs 36/2023



Di cosa si tratta?

Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la **rispondenza del progetto alle esigenze** espresse nel **documento d'indirizzo** e la sua **conformità alla normativa vigente**.

Quando viene svolta?

La verifica ha luogo **durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello** previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori

Verifica della progettazione

Co 3 - Art. 42 D. Lgs 36/2023



Cosa accerta?

La verifica accerta la **conformità del progetto alle prescrizioni** eventualmente impartite **dalle amministrazioni competenti** prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, **assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche**, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile

Validazione della progettazione

Co 3 - Art. 42 D. Lgs 36/2023



Di cosa si tratta?

La validazione del progetto posto a base di gara è **l'atto formale che riporta gli esiti della verifica**

Chi la sottoscrive?

La validazione è sottoscritta **dal responsabile del relativo procedimento** e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara

Validazione della progettazione

Art. 42 D. Lgs 36/2023



VERIFICA DI PROGETTO

Documento che verifica la **rispondenza del progetto alle esigenze** espresse nel **documento d'indirizzo** e la **conformità alla normativa vigente**



VALIDAZIONE DI PROGETTO

Documento che riporta gli esiti della verifica di progetto

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



L'Allegato I.7 fornisce tutte le informazioni necessarie e specifiche relative all'attività di verifica e validazione dei progetti

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE LA VERIFICA (art. 34, co.2)

I soggetti abilitati a svolgere la verifica della progettazione vengono definiti in relazione agli importi delle opere oggetto di verifica:

- per i lavori ≥ 20 mln € , e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria da **organismi di controllo accreditati** UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- per i lavori tra 20 mln € e soglia comunitaria, dai **soggetti** del punto precedente e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di **un sistema interno di controllo della qualità**, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a 1 mln €, dagli **uffici tecnici delle stazioni appaltanti** ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le **stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità** ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- per i lavori < 1 mln €, dal **responsabile unico del progetto**, anche avvalendosi di una struttura di supporto

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE LA VERIFICA (art. 34, co.2)

- per i lavori tra 20 mln € e soglia comunitaria, dai **oggetti** del punto precedente e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di **un sistema interno di controllo della qualità**, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

L'articolo 66 definisce gli **Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria**.

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti [...]
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali[...]
- c) società di ingegneria[...]
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, [...]

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE LA VERIFICA (art. 36)

La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi [...]

Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.

Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema ~~coerente~~ **conforme** con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI VERIFICA (art. 37)

Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 [...]

Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il **soggetto incaricato dell'attività di verifica** **accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.** ~~capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici~~

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 39)

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 39)

Si intende per **affidabilità**:

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 39)

Si intende per **completezza e adeguatezza**:

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 39)

Si intende per **leggibilità, coerenza e ripercorribilità**:

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 39)

Si intende per **compatibilità**:

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

inserimento ambientale; impatto ambientale; funzionalità e fruibilità; stabilità delle strutture; topografia e fotogrammetria; sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; igiene, salute e benessere delle persone; superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza antincendio; inquinamento; durabilità e manutenibilità; coerenza dei tempi e dei costi; sicurezza e organizzazione del cantiere

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

Oltre alle indicazioni, di carattere generale, esplicitate all'art.39, l'articolo 40 scende nel dettaglio esaminando, per ciascun elaborato progettuale previsto dal Codice, quali sono gli elementi da verificare nello specifico.

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

RELAZIONI GENERALI: verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

RELAZIONI DI CALCOLO:

- 1) verificare che le ipotesi e i criteri alla base dei calcoli siano coerenti con l'opera e rispettino le disposizioni normative e regolamentari;
- 2) verificare che il dimensionamento dell'opera sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in modo leggibile, chiaro e interpretabile;
- 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- 4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, [...]
- 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

RELAZIONI SPECIALISTICHE: verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- 1) le specifiche esplicitate dal committente;
- 2) le norme cogenti;
- 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- 4) le regole di progettazione;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

ELABORATI GRAFICI: verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

CAPITOLATI, DOCUMENTI PRESTAZIONALI, SCHEMA DI CONTRATTO: verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA:

- 1) i costi parametrici alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle lavorazioni;
- 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
- 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste [...];

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA:

- 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- 8) i totali calcolati siano corretti;
- 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il ~~15~~ 10 per cento dell'importo totale dei lavori;
- 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso [...]
- 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni [...]; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, [...]

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

QUADRO ECONOMICO: verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, Allegato I.7, D. Lgs 36/2023

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A CORPO, A MISURA;

B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA;

C) IMPORTO RELATIVO ALL'ALIQUOTA PER L'ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ E TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA, DI CUI ALL'ARTICOLO 204, COMMA 6, LETTERA E), DEL CODICE, NON SOGGETTO A RIBASSO;

D) OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE, NEL LIMITE DI IMPORTO DEL 2 PER CENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA; COSTI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE;

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante o del progettista;

allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;

imprevisti, (definiti tra il 5-10% dei lavori posti a base d'asta);

accantonamenti; acquisizione aree o immobili, indennizzi;

spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, nonché per la verifica preventiva della progettazione;

spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;

eventuali spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità;

spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste;

spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;

spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico,;

spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;

nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche;

IVA ed eventuali altre imposte.

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

Ulteriori indicazioni prevedono che risulta necessario:

- Accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione;
- i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato informativo;
- I-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



COME SVOLGERE LA VERIFICA (art. 40)

~~- Nel caso si ricorra al BIM, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltrechè indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili ai modelli informativi~~

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



CONTROLLO E MOMENTI DI VERIFICA (art. 41)

Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. ~~Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.~~

Le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



CONTROLLO E MOMENTI DI VERIFICA (art. 41)

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



RESPONSABILITA' DELLA VERIFICA (art. 42)

Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



RESPONSABILITA' DELLA VERIFICA (art. 42)

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

Verifica della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



RESPONSABILITA' DELLA VERIFICA (art. 42)

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

Validazione della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



RESPONSABILITA' DELLA VERIFICA (art. 42)

La validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Validazione della progettazione

Allegato I.7 D. Lgs 36/2023



CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA (art. 44)

Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione

Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

Ulteriori disposizioni


Allegato II.18 D. Lgs 36/2023

VERIFICHE IN AMBITO DI BENI CULTURALI (art. 18)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:

- a) nei casi di interventi su **beni mobili culturali**, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un **funzionario tecnico**, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, **con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento**, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- b) nei casi di interventi su **beni culturali immobili**, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, **con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento**, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- c) nei casi di lavori di **scavo archeologico**, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un **funzionario tecnico**, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, **con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento**, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

Workflow operativo



Workflow operativo

Svolgimento
delle attività di
verifica

ELABORATO	VERIFICA	ESITO
RELAZIONI GENERALI	Contenuti coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica	Conforme / Non conforme
RELAZIONI GENERALI	Requisiti definiti coerenti rispetto allo studio di fattibilità / documento preliminare alla progettazione	...
RELAZIONI GENERALI	Requisiti definiti coerenti con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione	...
	...	

Servizio di Verifica e Validazione dei Progetti

ASMEPAL, società di servizi di Asmel, è certificata **ISO 9001 - RT21** per eseguire le attività di **verifica della progettazione** ai fini della validazione art.42 del d.lgs. n. 36/2023, di verifica di progetti eseguiti in modalità tradizionale e mediante l'utilizzo del Building Information Modelling.

Asmepal assicura agli enti committenti:

- **affidabilità e competenza** grazie al team multidisciplinare composto da ingegneri, architetti e altri specialisti con competenze sulle norme settoriali e le migliori pratiche di ingegneria,
- **conformità a tutte le normative** applicabili proteggendo il committente e gli esecutori del progetto da rischi legali e sanzionatori,
- **supporto continuo al RUP** durante le varie fasi di progetto e nei relativi adempimenti,
- **tempi rapidi** per lo svolgimento del servizio.




UNI ISO 9001:2015 CERT. N° CE/282-Q

Servizio di Verifica e Validazione dei Progetti



Servizio di Verifica e Validazione dei Progetti



Q&A

- **QUALI SONO LE REALI RESPONSABILITÀ DEL RUP-VERIFICATORE IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE SISMICA (DEPOSITO AINOP)?**

Secondo l'art. 42, comma 3, la verifica assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.

Nell'Allegato I.7, art. 42, comma 1, si legge: «il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti [...], ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, [...]»

Comma 2: «Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica [...]»

Q&A

- **QUALI RESPONSABILITÀ RIMANGONO IN CAPO AL PROGETTISTA A SEGUITO DELLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO. CASO PRATICO DEGLI ERRORI RILEVATI IN SEDE DI ESECUZIONE (MISURE ERRATE, ANALISI PREZZI ERRATI, DIMENSIONAMENTI NON CORRETTI)**

Nell'Allegato I.7, art. 42, comma 1, si legge: «il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati»

Q&A

- E' OBBLIGATORIA LA VERIFICA PER IL PFTE?
- NELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, LA VERIFICA DEL LIVELLO UNICO DELLA PROGETTAZIONE È NECESSARIA? SE SI, SOLO SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

La verifica ha luogo **durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello** previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

La verifica deve essere svolta per qualsiasi importo dell'opera

Q&A

- **QUAL È LA RESPONSABILITÀ DEL VERIFICATORE NEL CASO DI ERRORE PROGETTUALE?**

Nell'Allegato I.7, art. 42, comma 2 leggiamo: «Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.»

Q&A

- **VERIFICA PROGETTAZIONE INFERIORE AD UN MILIONE, È POSSIBILE AFFIDARLA ESTERNAMENTE (E NON FARLA IL RUP)?**

Sì, i soggetti abilitati a svolgere la verifica sono quelli previsti all'art. 34, co. 2, dell'Allegato I.7

Q&A

- **LE POLIZZE GENERALI COPRONO ANCHE LA VERIFICA PROGETTI. I COSTI DELLE POLIZZE PER SINGOLA VERIFICA PROGETTO (CHE OGGI SI POSSONO PAGARE SUL QE) SONO MEDIAMENTE SPROPOSITATI IN CONFRONTO ALLE POLIZZE GENERALI. COSA CONSIGLIATE?**

L'art. 43 definisce le caratteristiche delle polizze assicurative previste per l'attività.

La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto

Q&A

- **MA "LE ASSICURAZIONI DEVONO ESSERE SPECIFICHE PER PROGETTO" SIGNIFICA CHE DEVONO FARE ESPlicito RIFERIMENTO AD OGNI PROGETTO O BASTA AVERE COPERTURA DELLE SOGLIE DI IMPORTO PER PROFESSIONISTI ESTERNI? E PER I RUP INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE LE POLIZZE ASSICURATIVE DEVONO ESSERE INTEGRATE PER LE SPECIFICHE OPERE? O BASTA LA POLIZZA GENERALE CHE GARANTISCE COPERTURA DELLA SOGLIA DI IMPORTO?**

Per il verificatore è possibile stipulare una polizza per il singolo incarico o una generale che garantisca gli importi richiesti.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

Q&A

- **DOVENDO PROCEDERE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, REDATTO INTERNAMENTE, AL FINE DI CONFERIRE L'INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, QUALORA L'IMPORTO DEI LAVORI SUPERI IL MILIONE DI EURO È NECESSARIO COMUNQUE CHE LA STAZIONE APPALTANTE DISPONGA DI UN SISTEMA INTERNO DI CONTROLLO DI QUALITÀ?**

No, la ISO 9001 è necessaria solo qualora la verifica venga svolta internamente.

Q&A

- **L'IMPORTO DA CONSIDERARE AI FINI DELLE SOGLIE PREVISTE DALL'ART. 34 DELL'ALLEGATO I.7 È QUELLO RELATIVO AI "LAVORI" (DERIVANTE DAI COMPUTI METRICI RELATIVI AGLI STESSI LAVORI E AGLI ONERI DI SICUREZZA) OPPURE QUELLO RELATIVO ALL'INTERO INTERVENTO (COME INSERITO NEL PROGRAMMA TRIENNALE)?**

L'art. 34 si riferisce all'importo lavori così come risultante dal quadro economico del livello di progettazione oggetto di verifica

Q&A

- **LA VERIFICA E VALIDAZIONE DL PROGETTO VANNO ESEGUITE ANCHE PER I PROGETTI DI SERVIZIO? NON MI PARE CHE IL CODICE FACCIA DIFFERENZA TRA LAVORI E SERVIZI-FORNITURE**

No, gli articoli si riferiscono sempre a «lavori» pertanto le disposizioni sono applicate ai livelli di progettazione dei lavori

Q&A

- **LA VERIFICA PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA E FINO A 1 MILIONE, DEL PROGETTO REDATTO DA PROGETTISTI ESTERNI, CHE VIENE SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI, PUÒ ESSERE EFFETTUATA DAL RUP**

Sì, secondo quando previsto dall'art. 34:

«per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a 1 mln €, dagli **uffici tecnici delle stazioni appaltanti** ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni»

Q&A

- **IN CASO DI ERRORE/OMISSIONE IN FASE DI VERIFICA, IL RUP CHE EFFETTUA LA VALIDAZIONE DELLA STESSA HA RESPONSABILITÀ ANCHE SE NON È STATA DA LUI SVOLTA ?**

La validazione riporta gli esiti della verifica; secondo l'art. 42 dell'Allegato I.7 è il soggetto incaricato della verifica a rispondere a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato

Q&A

- **COME VIENE CALCOLATO IL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA NEI SEGUENTI CASI:**
 - **DIPENDENTE INTERNO SA;**
 - **DIPENDENTE DI ALTRA SA;**
 - **PROFESSIONISTA ESTERNO ALLA SA;"**

L'articolo 37 «Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica» al comma 1 prevede: «Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti»

Q&A

- **BUONGIORNO, PER LAVORI <1 MILIONE DI CUI IL PROGETTISTA È L'UNICO DIPENDENTE COMUNALE, NON PUÒ DUNQUE FARE LA VERIFICA LUI STESSO?**

Secondo quanto riportato dall'art. 34 comma 3 «Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo»

Q&A

- **QUANDO SI APPROVA UN PFTE LE AUTORIZZAZIONI SOVRACOMUNALI DEVONO ESSERE GIÀ IN POSSESSO DELL'ENTE O È SUFFICIENTE AVER TRASMESSO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (ES VINCOLO PAESAGGISTICO O IDROGEOLOGICO)?**

L'art. 42 Allegato I.7 prevede: « Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.»

Q&A

- **INERENTEMENTE ALLA VERIFICA DI UNA PROGETTAZIONE DI OPERA PUBBLICA LAVORI, DI IMPORTO SUPERIORE AD UN MILIONE DI UN EURO E AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA. LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VIENE REDATTA DA ENTE PUBBLICO INTERNAMENTE CHE È BENEFICIARIO DI UN FINANZIAMENTO, IL SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO È UN ENTE STRUMENTALE (ENTE PARCO REGIONALE) CHE DEVE EFFETTUARE LA VALIDAZIONE E ATTUAZIONE MA NON HA LA QUALIFICAZIONE: IN QUESTO CASO, LA PROGETTAZIONE È CONSIDERATA INTERNA E, PERTANTO, IL SOGGETTO NON PUÒ PORLA IN ESSERE O È CONSIDERATA ESTERNA, E, QUINDI IL RUP DELL'ENTE STRUMENTALE PUÒ SVOLGERLA?**

Se la Stazione Appaltante è l'Ente strumentale ed il RUP appartiene allo stesso, questo caso si configura come progettazione esterna; pertanto l'Ente strumentale può procedere con la verifica. Se la Stazione Appaltante è l'Ente Pubblico che ha redatto la progettazione, in questo caso è necessario che lo stesso sia dotato di ISO 9001 per poter procedere con la verifica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



info@asmepal.it
webinar@asmel.eu



081 750 4554